



COMUNE DI MALTIGNANO

Provincia di Ascoli Piceno

Cod. Istat 044027

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA

N.310 del Reg. Data 06-08-2019	Oggetto: RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETTERA E), DEL DLGS N. 267/2000, DERIVANTE DA EMERGENZA ABITATIVA CONNESSA AL SISMA 2016 - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA DI FAMIGLIA BISOGNOSA PRESSO LA STRUTTURA RICETTIVA HOTEL DEL CAVALIERE DI MONTEPRANDONE DAL 11.08.2018 AL 19.10.2018 - IMPEGNO DI SPESA.
---	--

L'anno duemiladiciannove addì sei del mese di agosto, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Visti e richiamati:

- La legge n°328 del 08/11/2000 *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”*, ed in particolare:
 - L'art. 1, comma 1, che recita *“La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione”*
 - Il comma 3 del medesimo articolo, il quale stabilisce *“La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni ed allo Stato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e della presente legge, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali”*
 - L'art. 6, che prevede che i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale. Ad essi spetta la programmazione, la progettazione, la realizzazione del sistema locale dei servizi a rete e l'erogazione dei servizi;
 - L'art. 8 che recita al comma 1: *“Le regioni esercitano le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali nonché di verifica della rispettiva attuazione a livello territoriale e disciplinano l'integrazione degli interventi stessi, con particolare riferimento all'attività sanitaria e socio-sanitaria ad elevata integrazione sanitaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge 30 novembre 1998, n. 419”*; al comma 2 *“Allo scopo di garantire il costante adeguamento alle esigenze delle comunità locali, le regioni programmano gli interventi sociali secondo le indicazioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,”*; al comma 5: *“La legge regionale di cui all'articolo 132 del decreto legislativo*

31 marzo 1998, n. 112, disciplina il trasferimento ai comuni o agli enti locali delle funzioni indicate dal regio decreto - legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67. ...”

- La L.R. n. 32 del 01/12/2014 ad oggetto “*Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia*”;

Premesso che:

- In data 01.06.2016 il signor I., generalizzato agli atti, stipulava contratto di locazione per abitare a Maltignano nell’unità abitativa posta in Via certosa n°60, ove ha poi chiesto ed ottenuto l’iscrizione anagrafica e vi è rimasto ininterrottamente fino alla data del sisma del 24 agosto 2016;
- Alla data del sisma I. e la sua famiglia erano effettivamente dimoranti a Maltignano, nell’appartamento poi dichiarato inagibile dai rilevatori AEDES (sopralluogo del 02.10.2016);
- Con ordinanza sindacale n°57 del 14.10.2016 (prot. n. 0007955) veniva disposto l’immediato sgombero della famiglia dall’immobile dichiarato inagibile;
- In data 25.10.2016 la famiglia I. veniva collocata presso la Struttura ricettiva HOTEL DEL CAVALIERE di Monteprandone, ai sensi e per gli effetti della OCDPC n°388/2016;
- In data 21.08.2017 il signor I., rientrando nell’elenco dei potenziali beneficiari, presentava richiesta e relativa autocertificazione per accettazione di un alloggio ERP da acquisire per l’emergenza terremoto in alternativa al CAS e/o alla sistemazione in albergo;
- Con ordinanza dirigenziale n. 113 del 23.10.2017 (prot. 0008963) il Comune procedeva, previo avviso pubblico, all’assegnazione di n. 5 alloggi messi a disposizione dell’ERAP, uno dei quali al signor I., collocatosi al 3° posto in graduatoria;
- In occasione della procedura di assegnazione dell’alloggio, il Comune veniva a conoscenza direttamente dal signor I., per vie brevi, che lo stesso era stato intimato ad abbandonare l’alloggio sito in Via certosa n°60 con procedura di sfratto n. RG 1854/2016 del 26/07/2016, convalidata in data 26.12.2016;
- In data 14.11.2017, con nota prot. n°0009754, il comune di Maltignano chiedeva un parere alla Protezione Civile della Regione Marche in merito ai fatti di cui era venuto a conoscenza, al fine di verificare se la procedura di sfratto, benché divenuta esecutiva dopo l’allontanamento della famiglia dall’abitazione, potesse in qualche modo inficiare il possesso dei requisiti per beneficiare delle misure emergenziali e quindi anche dell’assegnazione dell’ alloggio ERP;
- In data 10.03.2018, con nota prot. 0002237, il Comune sollecitava la Regione Marche a dare riscontro alla suddetta richiesta di parere;
- In data 23.06.2018 veniva acquisita al n. 0005488 di protocollo la richiesta di indagine socio-ambientale da parte della Procura della Repubblica presso il TM di Ancona (proc. n. 847/2018 AC del 22.06.2018), con onere a carico dei SS del Comune di monitorare il nucleo familiare di I. al fine di accertare e riferire in merito ad una presunta situazione di pregiudizio per il benessere e la tutela dei tre figli minori di I;
- In data 11/07/2018 (prot. comunale 0006067) veniva trasmesso al Comune di Maltignano il parere dell’Avv. Paolo Costanzi della Regione Marche (ID: 18945498|24/05/2018|AVR 70.20.190/2018/AVR/81), il quale sosteneva che, avendo subito una procedura di sfratto e benché questa fosse divenuta esecutiva dopo il sisma del 24 agosto 2016 e quindi dopo che la famiglia aveva già abbandonato l’appartamento, il signor I. non poteva più considerarsi alla stregua di cittadino “terremotato” (rif. OCDPC n. 388/2016 e n. 394/2016; art. 14 D.L. 09/02/2017 n°8 convertito in Legge 07/04/2017 n°45 e ss.mm.ii.; Circolare UC/TERAG_SM00079836 del 28/12/2017; delibera PCM del 22/02/2018);
- Alla luce del suddetto parere, il Comune di Maltignano rettificava, con ordinanza n°45 del 18/07/2018 (prot. n. 0006301), l’assegnazione degli alloggi ERP alle famiglie terremotate escludendo dalla graduatoria la famiglia I. e notificando alla stessa di lasciare la struttura ricettiva ove trovavasi collocata fin dal 25/10/2016 a causa del sisma 2016;
- In data 31 luglio 2018 l’Avv. Neri Mariano, difensore del signor I., inviava le proprie osservazioni alla Regione Marche e al Comune di Maltignano in merito al parere dell’Avv. Costanzi, a sostegno e difesa della posizione del proprio assistito (prot. comunale 0006705 del 31.7.2018);
- Preso atto del tenore del citato parere espresso dall’Avv. Costanzi della Regione Marche, il Comune, in data 07 agosto 2018, in via assolutamente cautelativa e preventiva, invitava la

struttura ricettiva a sospendere, a decorrere dall'11 agosto 2018, l'inserimento della spesa sulla piattaforma COHESION (ai fini del rimborso da parte della Regione Marche), chiedendo tuttavia alla stessa, essendo falliti i vari tentativi di reperimento di una sistemazione abitativa alternativa, di poter continuare ad ospitare la famiglia I., socialmente fragile oltre che indigente, ad un costo giornaliero meno oneroso (100,00 euro al giorno con trattamento di B&B) per il tempo strettamente necessario a reperire un alloggio (note comunali prot. 0007740 del 7.9.2018 e prot. n. 0007091 del 10.08.2018);

- La permanenza presso la struttura ricettiva era stata altresì dettata dall'esigenza di salvaguardare i tre figli minori di I., essendo questi ultimi e il relativo nucleo familiare parti interessate nel procedimento n. 847/2018 AC presso la Procura della Repubblica del TM di Ancona: continuare a garantire alla famiglia I. una sistemazione abitativa adeguata, benché precaria e temporanea, nelle more del reperimento di un altro alloggio, serviva a scongiurare un eventuale intervento sostitutivo da parte del TM di Ancona che avrebbe potuto disporre l'allontanamento dei minori e la loro collocazione in una struttura protetta, con ripercussioni economiche a carico del bilancio comunale molto ben più onerose;
- In conseguenza della notifica della citata ordinanza comunale n°45/2018, il signor I. inoltrava al Comune, per il tramite del proprio Avvocato difensore Neri Mariano, sia la richiesta di un alloggio (prot. comunale 007159 del 14/08/2018) sia la richiesta di un sostegno economico (prot. comunale 0007672 del 06/09/2018), finalizzato, quest'ultimo, per far fronte alle spese per la permanenza in struttura e alle spese dovute in caso di locazione;
- Benché il signor I., il Comune di Maltignano e l'A.S. in servizio presso l'UPS del Comune di Maltignano si fossero prodigati con ogni mezzo, la ricerca di una sistemazione abitativa alternativa alla struttura alberghiera non aveva sortito alcun risultato;
- In data 07.09.2018, alla luce delle richieste del signor I., e tenuto conto della relazione socio-economico-ambientale già inviata alla Procura della Repubblica del TM di Ancona dall'Assistente Sociale Dott.ssa Maria Chiara Proietti (prot. n°0006892 del 06/08/2018), la sottoscritta chiedeva alla predetta A.S. di aggiornare la Procura in merito alla temporanea sistemazione abitativa dei tre minori presso la struttura alberghiera con trattamento di B&B, al fine di valutarne l'adequatezza, e contestualmente chiedeva al Sindaco del Comune di Maltignano di verificare l'eventuale disponibilità di un alloggio ERP da reperire in via eccezionale per essere temporaneamente assegnato alla famiglia I. (prot. 0007746);
- In data 10/09/2018, come da richiesta prot. 0007746/2018, veniva redatta ed inviata alla Procura c/o TM di Ancona la relazione di aggiornamento in merito al nucleo familiare dei minori I.;
- In data 12.09.2018 (prot. com.le 0008136 del 19/09/2018) la Procura della Repubblica c/o TM di Ancona riferiva al Comune di ritenere adeguata, benché precaria, la sistemazione temporanea dei minori presso la struttura alberghiera e di non dover far ricorso, per tale motivo, all'intervento del TM, ma contestualmente incaricava i S.S. del Comune di monitorare l'evoluzione della situazione e di riferire alla predetta Procura l'insorgere di eventuali situazioni che potessero nuovamente mettere a rischio il benessere dei minori;
- In data 20/09/2018, in attesa di approfondire ulteriormente la questione dell'effettiva perdita dei requisiti di "terremotato" da parte di I., il Comune, con deliberazione di G.C. n°92, dichiarata immediatamente eseguibile, riusciva a reperire in via provvisoria ed eccezionale un alloggio ERP sito nel proprio territorio, poi assegnato alla famiglia I. con Decreto Dirigenziale n°1/2018/ERP del 04/10/2018;
- In data 20.10.2018 la famiglia I. lasciava definitivamente la struttura;
- In data 26.10.2018 la struttura HOTEL DEL CAVALIERE di Monteprandone, a fronte dell'impossibilità della famiglia I. di sostenere la relativa spesa (come dalla stessa dichiarato nell'istanza di contributo prot. 0007672 del 06/09/2018), chiedeva al Comune di Maltignano, con nota prot. n°0009384 del 26/10/2018, il pagamento di 7.000,00 € per aver ospitato la famiglia I. con trattamento di B&B dall'11 agosto 2018 fino al 20 ottobre 2018 (100,00 € al giorno x 70 giorni);

Premesso altresì che:

- la spesa reclamata dall'Hotel del Cavaliere comportava per il Comune di Maltignano l'obbligo di riconoscere un debito fuori bilancio, trattandosi di spesa imprevista per la quale non era stato assunto alcun preventivo impegno e per la quale si rendeva necessario reperire i fondi *ex post*;

Determinazione UFFICIO AMMINISTRATIVO n.104 del 06-08-2019 COMUNE DI MALTIGNANO

- con pareri prot. UOGA/TERAG18_SM/0065845 del 16/11/2018 e prot. UOGA/TERAG18_SM/0068176 del 27/11/2018 il Dipartimento della protezione Civile Nazionale, confermando l'interpretazione a suo tempo già fornita dalla Regione Marche per il tramite dell'Avv. Costanzi, stabiliva che il Sig. I., per effetto dello sfratto esecutivo, determinando quest'ultimo l'impossibilità di far rientro nell'abitazione terremotata, *“deve provvedere alla ricerca dell'abitazione non a causa del sisma ma per ragioni del tutto avulse dall'evento calamitoso e conseguentemente vengono meno le ragioni per far gravare tale spesa a carico delle risorse emergenziali”*
- in data 08.05.2019 la sottoscritta, chiarita la natura della spesa, anticipava al Revisore dei Conti del Comune di Maltignano l'esistenza di un debito fuori bilancio di 7.000,00 euro, il quale, per sua natura, rientrava nell'ipotesi prevista dall'art. 194, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista e richiamata la propria relazione istruttoria prot. n°0006549 del 23/07/2019, conservata agli atti e riportata in stralcio nelle citate premesse, con la quale si proponeva al Consiglio Comunale di procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 267/2000, al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per l'importo di 7.000,00 €, da corrispondersi alla struttura ricettiva HOTEL DEL CAVALIERE di Monteprandone per aver reso, su richiesta-invito del Comune di Maltignano al fine di fronteggiare una sopravvenuta situazione emergenziale di natura socio-assistenziale connessa al sisma 2016, un servizio di ospitalità temporanea alla famiglia I. con trattamento di B&B al costo di 100,00 € al giorno per 70 giorni (dal 11.08.2018 al 20.10.2018);

Vista e richiamata la deliberazione di C.C. n°41 del 30/07/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il predetto debito fuori bilancio, scaturito da una emergenza abitativa connessa al sisma, è stato riconosciuto legittimo;

Preso atto, infatti, che nella citata delibera di CC n°41/2019 è stato disposto quanto segue:

.... *omissis*....

- 1) **di riconoscere**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, lettera e) del d.lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per complessivi 7.000,00 euro, a favore della struttura ricettiva hotel del cavaliere con sede in Monteprandone (ap);
- 2) **di apportare** al bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019, la variazione elencata nel prospetto allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) *omissis*
- 4) **di dare atto** che le somme oggetto di riconoscimento sono disponibili, a seguito della suddetta variazione, al cap. 144 del bilancio di previsione 2019/2021;
- 5) **di dare mandato** al responsabile dell'area amministrativa, quale responsabile dei s.s., e al responsabile dell'area finanziaria, di adottare ciascuno per quanto di propria competenza, i necessari atti di impegno, liquidazione e pagamento a favore dell'hotel del cavaliere di Monteprandone;
- 6) ... *omissis*

Ritenuto pertanto di dover procedere ad impegnare, come da dispositivo del predetto atto consiliare, la somma di 7.000,00 euro, imputandola al cap. 144 del bilancio di previsione 2019/2021, gestione 2019;

Accertato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il cronoprogramma di cui alla presente determinazione è compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all'articolo 1, commi 707-734, della legge n. 208/2015;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO in particolare l'art. 109, ultimo comma, del citato decreto;

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 avente ad oggetto “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il vigente statuto comunale;

VISTO il vigente regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 14/11/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 23 del 28/03/2019, con la quale ai Responsabili di Servizio sono stati attribuiti poteri gestionali ed assegnati i relativi fondi (PEG 2019/2021);

VISTA la propria competenza a disporre in materia, giusta attribuzione della responsabilità del servizio conferita, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n°267 del 18/08/2000, con decreto sindacale n. 23 del 29/06/2019;

DATO ATTO che sulla pratica in oggetto la scrivente titolare di P.O., anche in qualità di Responsabile del procedimento, non si trova in situazioni di incompatibilità e di conflitto di qualsiasi

Determinazione UFFICIO AMMINISTRATIVO n.104 del 06-08-2019 COMUNE DI MALTIGNANO

natura, anche potenziale, con interessi personali, dei propri conviventi, parenti e affini entro il secondo grado, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 53 e 54 del D.Lgs. n°165/2001, 6 e 7 del D.P.R. n°62/2013 (Codice di comportamento) e 6/bis della legge n°241/1990 (Conflitto di interessi) così come introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge n°190/2012;

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n°267/2000, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile dei provvedimenti amministrativi che i Responsabili dei Servizi devono esprimere obbligatoriamente attraverso apposito parere;

VISTI gli artt. 5, comma 4, e 6, comma 4 del vigente regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione del C.C. n°8 del 29/01/2013;

VISTI l'articolo 56, comma 6, del D.Lgs. n. 118 del 2011 e l'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267 del 2000, i quali dispongono che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa *«ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica»*;

VISTE le circolari della Ragioneria Generale dello Stato n. 5 del 10 febbraio 2016, n. 5 del 20 febbraio 2018 e n. 25 del 03 ottobre 2018, in merito alle nuove regole sul pareggio di bilancio;

DETERMINA

- 1) **DI RICHIAMARE** la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, di cui costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990;
- 2) **DI PRENDERE ATTO** della deliberazione di C.C. n. 41 del 30/07/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato disposto, tra l'altro:

...omissis...

- 1) *di riconoscere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1, lettera e) del d.lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per complessivi 7.000,00 euro, a favore della struttura ricettiva hotel del cavaliere con sede in Monteprandone (ap);*
- 2) *di apportare al bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019, la variazione elencata nel prospetto allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;*
- 3) *.... omissis*
- 4) *di dare atto che le somme oggetto di riconoscimento sono disponibili, a seguito della suddetta variazione, al cap. 144 del bilancio di previsione 2019/2021;*
- 5) *di dare mandato al responsabile dell'area amministrativa, quale responsabile dei s.s., e al responsabile dell'area finanziaria, di adottare ciascuno per quanto di propria competenza, i necessari atti di impegno, liquidazione e pagamento a favore dell'hotel del cavaliere di Monteprandone;*
- 6) *... omissis*
- 3) **DI IMPEGNARE**, come da dispositivo del predetto atto consiliare, la somma di 7.000,00 euro, imputandola al cap. 144 del bilancio di previsione 2019/2021, gestione 2019;
- 4) **DI DARE ATTO** che la predetta spesa dovrà essere liquidata alla struttura ricettiva HOTEL DEL CAVALIERE di Monteprandone per aver reso, su richiesta-invito del Comune di Maltignano al fine di fronteggiare una sopravvenuta situazione emergenziale di natura socio-assistenziale connessa al sisma 2016, un servizio di ospitalità temporanea alla famiglia I. con trattamento di B&B al costo di 100,00 € al giorno per 70 giorni (dal 11.08.2018 al 20.10.2018);
- 5) **DI SUBORDINARE** la liquidazione della suddetta spesa all'acquisizione di regolare fattura elettronica emessa dalla struttura ricettiva creditrice;
- 6) **DI DARE ATTO** di aver accertato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, quanto disposto con la presente determinazione è compatibile con i vincoli di finanza pubblica di cui all'articolo 1, commi 707-734, della legge n. 208/2015;
- 7) **DI DARE ATTO**, infine, con riguardo ai controlli preventivi di cui all'art. 147-bis, comma 1, del TUEL e agli artt. 5 e 6 del vigente regolamento comunale sui controlli interni, che:
 - la sottoscrizione della presente determinazione equivale anche al formale rilascio del parere preventivo **favorevole** di regolarità tecnica amministrativa della medesima, di cui si attesta, pertanto, la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Si assicura, inoltre, la convenienza e

l'idoneità della presente determinazione a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati

- comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente, la presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per il rilascio della prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al combinato disposto degli articoli 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del TUEL e diventerà esecutiva solo dopo l'apposizione, in calce alla stessa, della predetta attestazione.

Divenuta esecutiva, la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e quindi inserita nella Raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VA

Dott.ssa Paola D'Emidio

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE					
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osserva:					
rilascia:					
☒ PARERE FAVOREVOLE					
☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte.					
Data 23/08/2019					
Il Responsabile del servizio finanziario Rag. Simona Simoni					
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA					
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:					
Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
n°162	23/08/2019	7.000,00 €	144		2019
Data 23/08/2019					
Il Responsabile del servizio finanziario Rag. Simona Simoni					
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.					

N. 699 DEL REGISTRO DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, si attesta che la presente determinazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

MALTIGNANO, lì 03-09-2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Dott.ssa Paola D'Emidio